

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2024, n. 3

**“Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. La Regione promuove la costituzione di una fondazione di partecipazione denominata Fondazione della Disfida di Barletta.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. Alla Fondazione possono partecipare, oltre alla Regione Puglia, le amministrazioni provinciali e comunali, gli altri enti locali, altri soggetti pubblici e privati. Sono soci fondatori-promotori gli enti che convengono per la stipula dell'atto costitutivo; sono soci partecipanti gli enti che partecipano alla Fondazione aderendo in un momento successivo a quello costitutivo.
4. La Fondazione collabora prioritariamente, oltre che con l'amministrazione regionale, con il Comune di Barletta, la Provincia e i Comuni della BAT, gli enti, le fondazioni e le organizzazioni culturali aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione dei propri scopi.
5. Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito del territorio regionale pugliese, ferma restando la possibilità di addivenire ad accordi di collaborazione e di partenariato con altri enti e istituzioni operanti in altri territori regionali o a livello nazionale e internazionale, per promuovere iniziative ed eventi di rilievo sovrapregionale.

### **Art. 2**

#### **Partecipazione della Regione Puglia alla Fondazione**

1. La partecipazione della Regione Puglia, in qualità di socio fondatore-promotore alla Fondazione, è subordinata all'approvazione dello Statuto e alla stipulazione dell'atto costitutivo entro l'anno 2024.
2. La Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione della Fondazione di cui al comma 1 ed esercita i diritti della Regione Puglia inerenti alla qualità di socio fondatore.

### **Art. 3**

#### **Scopi della Fondazione della Disfida di Barletta**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa opera nel rispetto dei principi di

cui al d.lgs. 117/2017 e consegue i requisiti per il riconoscimento come ente del Terzo Settore.

2. La Fondazione ha la finalità di realizzare, sostenere, potenziare, sviluppare, promuovere e valorizzare:
  - a) la rievocazione della Disfida di Barletta, attraverso la promozione della cultura, delle tradizioni e delle cerimonie legate alla stessa;
  - b) la formazione del personale artistico e tecnico e l'educazione culturale della collettività;
  - c) la ricerca culturale scientifica del patrimonio librario e documentale inerente alla Disfida di Barletta;
  - d) il recupero, il restauro e il mantenimento dei beni di interesse culturale, storico-artistico e ambientale, ivi compresa la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni popolari e delle storiche marionette;
  - e) l'esecuzione e la gestione di eventi e manifestazioni in Italia e all'estero a essa affidati o da essa promossi.
3. La Fondazione ai fini del riconoscimento della Disfida di Barletta quale patrimonio identitario della Puglia, ai fini di quanto previsto dalla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), richiede l'iscrizione all'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese.

#### **Art. 4**

##### **Statuto della Fondazione**

1. Lo Statuto individua la sede della Fondazione e disciplina le modalità per l'individuazione dei soci partecipanti e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che hanno comunicato alla Regione, con apposito atto, la volontà di partecipazione alla Fondazione.
2. Lo Statuto determina:
  - a) lo scopo della Fondazione in ossequio con quanto previsto dall'articolo 3;
  - b) la composizione e le competenze dei suoi organi;
  - c) i soggetti pubblici o privati che concorrono alla Fondazione e i criteri in base ai quali è ammessa la loro partecipazione;
  - d) la composizione del patrimonio di dotazione della Fondazione e del patrimonio di gestione;
  - e) i diritti spettanti ai soci fondatori-promotori e ai soci partecipanti;
  - f) le procedure di modifica dello Statuto, la destinazione totale degli avanzi di gestione a scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili o altre utilità patrimoniali durante la vita della Fondazione;
  - g) i criteri di devoluzione del patrimonio a enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità in sede di liquidazione.
3. Lo Statuto prevede, inoltre:
  - a) le modalità di partecipazione dei fondatori privati il cui apporto complessivo al patrimonio di dotazione della Fondazione non può superare la misura del 50 per cento del patrimonio stesso;
  - b) le nomine del Presidente della Fondazione e del Presidente del Collegio dei revisori riservata alla Regione Puglia.

#### **Art. 5**

##### **Organi**

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) l'Assemblea dei soci fondatori;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio di amministrazione;
  - d) il Collegio dei revisori.
2. Lo statuto disciplina, inoltre, la nomina e le competenze del direttore artistico.

**Art. 6**  
**Patrimonio della Fondazione**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.
2. Il fondo di dotazione è costituito
  - a) dagli apporti in denaro o in beni materiali e/o immateriali da chiunque conferiti con espresso vincolo di destinazione;
  - b) da ogni altro bene, mobile o immobile conferito con espresso vincolo di destinazione.
3. Il fondo di gestione è costituito
  - a) dagli apporti in denaro o in beni materiali da chiunque conferiti;
  - b) dai contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;
  - c) dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione.
4. La Regione Puglia concorre alla costituzione del fondo o patrimonio di dotazione della Fondazione di partecipazione Disfida di Barletta con una somma di euro 50 mila.
5. La Regione Puglia concorre al fondo di gestione per l'anno 2024 con un importo pari a euro 50 mila, e per l'anno 2025 con un importo di euro 100 mila, mentre per gli anni successivi con un importo assegnato al rispettivo capitolo di bilancio in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.

**Art. 7**  
**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100 mila per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 si provvede:
  - a) relativamente all'esercizio 2024, in termini di competenza e cassa, per euro 50 mila sugli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 della missione 5, programma 2, titolo 1 e per euro 50 mila sulla missione 5, programma 2, titolo 3, previa riduzione di euro 50 mila dalla missione 5, programma 2, titolo 1;
  - b) relativamente agli esercizi 2025 e 2026, in termini di competenza, per euro 100 mila sugli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 della missione 5, programma 2, titolo 1.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 febbraio 2024

**MICHELE EMILIANO**

